




**TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA**

**PRESIDENZA**

Viale IV Novembre 4, Genova  
luca.villa@giustizia.it



Prot. \_\_\_\_\_/2019

Genova, 13 febbraio 2019

Ai Consigli degli Ordini degli Avvocati di  
Genova  
Imperia  
La Spezia  
Massa Carrara  
Savona

**Oggetto: rilascio copie atti dei procedimenti civili**

Trasmetto per conoscenza e per l'evidente interesse del foro l'Ordine di Servizio emesso in data odierna in materia di **rilascio di copia degli atti dei procedimenti civili** confidando che lo stesso renda più agevole e spedito l'accesso agli atti da parte dei legali.

Purtroppo la mancata adozione dei registri informatici previsti per il Tribunale Civile Ordinario da parte dei Tribunali per i Minorenni non consente un accesso diretto in remoto agli atti del procedimento, ma sono a disposizione per individuare delle soluzioni che consentano, in particolare ai legali dei Tribunali più distanti, l'invio telematico di atti, ovviamente garantendo l'assolvimento dei diritti di copia.

Colgo l'occasione per evidenziare che le segnalazioni e le relazioni chieste ai Servizi Sociali sono atti del procedimento civile e **non possono pertanto essere esibite o rilasciate direttamente agli interessati ed ai relativi legali da parte dei servizi sociali.**

L'accesso agli atti e il rilascio di copie trovano la loro sede nell'art 76 Disp. Att. del Codice di Procedura Civile e la materia è strettamente connessa alla disciplina sui diritti di copia ed il rilascio autonomo delle relazioni comporta un evidente danno erariale.

Cordiali saluti.

Il Presidente

- dr Luca Villa -



**TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA**  
**PRESIDENZA**

Viale IV Novembre 4, Genova  
*luca.villa@giustizia.it*

Prot. \_\_\_\_\_/2019

Genova, 13 febbraio 2019

Ai Giudici Togati  
Ai Giudici Onorari  
Al personale amministrativo

Al Procuratore SEDE

**Oggetto: segretazione di atti, accesso e rilascio copie atti nei procedimenti di volontaria giurisdizione.**

o o o

Con riferimento al rilascio di copia degli atti civili rappresento che la materia è disciplinata dall'art 76 disp att cpc (*"Le parti e i loro difensori regolarmente costituiti possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere osservate le leggi sul bollo"*) con l'unica eccezione costituita dall'art 10.2 della legge 184/83 sull'adozione secondo la quale *"tali soggetti (ovvero "i genitori o in mancanza i parenti entro il quarto grado" n. d. est) assistiti dal difensore possono (...) prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo **previa autorizzazione del giudice**"*.

Già dal 2002 la Corte Costituzionale ha censurato come "distorsiva" la pratica di *secretare* gli atti nei procedimenti civili innanzi al Tribunale per i Minorenni<sup>1</sup>. Tale prassi – oltre a comportare una importante perdita di tempo per le parti, i giudici e le cancellerie -

---

<sup>1</sup> Sentenza n. 1 del 16.1.2002 laddove osserva che *"Quanto alle eventuali prassi distorsive, esse si risolverebbero in errori cui rimediarebbe in sede di reclamo il controllo dei provvedimenti emessi in prima istanza (come del resto fa la stessa ordinanza per la prassi della segretazione delle relazioni dei servizi sociali, riguardo alla quale esplicitamente individua la norma che la vieta)"* ovvero l'art 76 disp att. Cpc. indicato nella premessa del provvedimento come norma di riferimento da parte del giudice remittente.

compromette il diritto ad un pieno contraddittorio non potendo la parte conoscere su quali atti si fondi il provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Dalla data odierna non sarà pertanto più necessaria l'autorizzazione da parte del Giudice Delegato per l'esame degli atti ed il rilascio di copie, fatta salva l'indisponibilità del fascicolo per lo svolgimento di contemporanee attività istruttorie o Camere di Consiglio.

Quanto all'eventuale presenza negli atti di singoli dati che debbono rimanere riservati - ed in particolare il luogo ove si trovi il minore o il genitore con il minore, piuttosto che altri dati che consentano l'individuazione dello stesso a fronte di condotte violente o di possibili sottrazioni da parte del o dei genitori - qualora gli stessi siano stati comunque comunicati dal Servizio Sociale o da altri soggetti (ad es. Forze dell'Ordine o comunità), e fermo restando gli operatori possono richiedere l'autorizzazione a non inserirli nelle loro comunicazioni al Tribunale, gli stessi potranno essere opportunamente omissati dal Giudice lasciando l'originale nel fascicolo in busta chiusa sigillata con annotazione delle ragioni della secretazione. Tali *omissis* riguardano infatti unicamente le informazioni utili alla localizzazione del minore o del genitore, non si ritiene infatti che la non conoscenza possa ledere il diritto al contraddittorio non inficiando la possibilità per la parte di interloquire sul merito dei provvedimenti adottati o di formulare istanze al Tribunale.

Non potranno pertanto essere invece "secretate" le comunicazioni notizie di reato o le informazioni provenienti dalle Procure Ordinarie. Una volta che la parte, pubblica o privata che sia, allega un atto a fondamento della sua richiesta, ne sconta la sua pubblicità e la sua ostensibilità alle altre parti.

Spetta pertanto alle parti, ed in particolare alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, valutare se e quando depositare un atto nei procedimenti di controllo sull'esercizio della responsabilità genitoriale e spetta al Servizio Sociale, qualora sia a conoscenza di notizie di reato non ancora note all'interessato, inviare le relazioni alla sola Procura minorile che potrà verificare d'intesa con la Procura Ordinaria la tempistica della discovery.

Peraltro, avendo verificato che vi sono procedimenti di volontaria giurisdizione nei quali sono contenuti dati che dovevano rimanere riservati e non potendo porre i minori in una situazione di rischio, si deve prevedere che la nuova disciplina entri in vigore da oggi, disponendo una disciplina transitoria per i procedimenti iscritti in precedenza e si dispone pertanto:


- a) che per i nuovi procedimenti non sia necessaria alcuna autorizzazione all'esame degli atti da parte del Giudice Delegato;
- b) che in presenza di dati che debbono rimanere riservati sarà compito del Giudice provvedere all'inserimento dell'originale del documento in una busta chiusa con



- l'annotazione della secretazione e inserimento nel fascicolo di copia con i dati opportunamente omissati;
- c) che – fatte salve disposizioni dei Giudici di generale ostentazione degli atti con riferimento al proprio ruolo di VG - **per i procedimenti di VG iscritti in precedenza**, la Cancelleria chiederà l'autorizzazione del Giudice solo per la prima richiesta delle parti. Qualora vi siano atti che debbono rimanere riservati il giudice provvederà con i necessari omissis e in seguito non sarà più necessaria l'autorizzazione del giudice delegato;
- d) che stante la materia trattata, non sia necessaria in ogni caso, anche per i procedimenti iscritti in precedenza, l'autorizzazione per i procedimenti diversi dalle materie del controllo della responsabilità genitoriale (art 333 cc) e la decadenza (330 cc), quali i procedimenti ex art 31 D Lvo 286/98, i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati, le convenzioni Aja in tema di sottrazione internazionale, i reclami avverso i provvedimenti del Giudice Tutelare;
- e) quanto al settore dell'**adozione** la previa autorizzazione rimane necessaria per i procedimenti ex art 8 l. adoz. relativi all'**accertamento dello stato di abbandono** – ferma la necessità di procedere con gli omissis sui dati riservati per consentire il contraddittorio nel merito - ed a quelli strettamente connessi o derivati (**affidamento preadottivo, accesso alle origini, adozione ex art 44 lett d**), mentre non è necessaria per i procedimenti relativi all'**Adozione Internazionale** ed ai procedimenti collegati (**art 35 e 36 l. adoz.**) , nonché per i procedimenti ex art 44 l. adoz lett a), b) e c).

Il Presidente

- dr. Luca Villa -



**Oggetto:** Rilascio copie atti dei procedimenti civili

**Data:** giovedì 14 febbraio 2019 09:00:14 Ora standard dell'Europa centrale

**Da:** Segr. Trib Minorenni Genova

**A:** Ordine avvocati della Spezia, Ordine avvocati Genova, Ordine Avvocati Imperia, Ordine avvocati Massa, Ordine Avvocati Savona

**CC:** Luca Villa

**Priorità:** Alta

**Allegati:** comunicazione Consigli ordini avvocati timbrato.pdf, Segretazione atti volontaria giurisdizione timbrato (1).pdf

D'ordine del Presidente si trasmette quanto in allegato.  
Cordialità.

L'assistente giudiziario  
Dott.ssa Cettina Gulletta  
Segreteria Tribunale per i Minorenni di Genova  
viale IV novembre 4  
16121 Genova  
Tel. int. 267  
Tel. est. 010/59619267